

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE

Il presente disciplinare contiene le norme integrative del bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza (di seguito CUC) per conto del Comune di Russi, in esecuzione della **Determinazione n. 472 del 11/10/2018**, con riferimento alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 (di seguito Codice), suddivisa in lotti, indetta per l'affidamento del **Servizi Assicurativi dell'Ente**.

1. OGGETTO - IMPORTI A BASE DI GARA – IMPORTO COMPLESSIVO.

L'affidamento del Servizi Assicurativi dell'Ente è distinto nei seguenti lotti e per i rispettivi importi a base di gara:

POLIZZA	Codice CPV	Importo lordo annuo a base di gara (€)	Importo lordo per l'intera durata dell'appalto (5 anni e 4 mesi) (€)	Codice Cig
LOTTO 1 Responsabilit à civile auto	66516100- 1	€ 13.000,00	€ 69.369,44	7639475633
LOTTO 2 Responsabilit à civile verso terzi	66516400- 4	€ 37.000,00	€ 197.436,11	7639486F44
LOTTO 3 All risks danni al patrimonio	66515200- 5	€ 15.000,00	€ 80.041,67	76403811DC
LOTTO 4 Infortuni	66512100- 3	€ 5.500,00	€ 29.348,61	764040125D
LOTTO 5 kasko chilometrica	66514110- 0	€ 2.000,00	€ 10.672,22	7640418065
TOTALE		€ 72.500,00	€ 386.868,05	

A 1	IMPORTO CONTRATTUALE lordo complessivo 5 anni e 4 mesi	386868,05
A 2	IMPORTO EVENTUALE PROROGA (non superiore a 6 mesi)	36.854,17
A (A1+ A2)	Importo lordo complessivo totale ai sensi dell'art. 35 del D.lgs n. 50/2016 (5 anni e 4 mesi + PROROGA)	423.722,22

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od oneri fiscali inclusi.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008 trattandosi di servizio di natura intellettuale; pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00.

Si evidenzia che l'appalto oggetto della presente procedura non ricade nei settori di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012.

Condizioni: la normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo/risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nei Capitolati Speciali tecnici, fatte salve le eventuali varianti inerenti le singole coperture assicurative. Le varianti che saranno accettate, dovranno essere riportate integralmente nelle polizze definitive dalla/e Società aggiudicataria/e.

2. DURATA: dalle ore 24.00 del 30/11/2018 alle ore 24:00 del 31/03/2024

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative.

3. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

Finanziamento e pagamenti: la spesa è finanziata **con fondi propri** dell'Amministrazione.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli articoli 45 del Codice ed i raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 del Codice, in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice e dei seguenti requisiti, a pena di esclusione.

La partecipazione alla gara è riservata alle **compagnie di assicurazione** che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., in conformità agli articoli 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

Possono partecipare anche **compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione Europea**, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (articolo 23 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i) o in regime di libera prestazione di servizi (articolo 24 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli articoli 45 del Codice ed i raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 del Codice e **concorrenti in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del c.c.**, in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice e dei seguenti requisiti, **a pena di esclusione**.

A) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice:

A1) L'iscrizione, a seconda del caso, ad uno dei seguenti albi/registri, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del Codice:

- Registro delle imprese della C.C.I.A.A., o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;

- per gli Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, il certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al punto precedente, istituiti nello Stato di appartenenza;

- per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004);

A2) (per i Concorrenti aventi sede legale in Italia) il possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni o altra documentazione) e analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare;

A3) (per i Concorrenti aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia) il possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia;

ovvero

il possesso dell'autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti o richiede idonea documentazione all'aggiudicatario atta a dimostrare il possesso dell'autorizzazione/i in copia conforme.

B) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice:

- una raccolta totale dei premi nel ramo danni, non inferiore ad euro 100.000.000,00 da intendersi quale sommatoria nell'ultimo triennio. Il suddetto importo minimo di € 100.000.000,00 è previsto sia in caso di partecipazione per tutti i lotti, sia in caso di partecipazione per lotto singolo.

La comprova dei requisiti è fornita mediante: presentazione degli estratti dei bilanci d'esercizio in copia conforme.

Si precisa che per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando di gara.

C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice:

- di avere stipulato nel corso nel triennio 2015/2016/2017 almeno tre contratti/polizze, resi a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o aziende private relative ad un servizio analogo al ramo assicurativo dei lotti per cui si intende partecipare, di importo ciascuno almeno pari al valore lordo annuo a base di gara del lotto stesso.

Per servizio analogo si intende: analogia di rami (es. RCT e RCP)

Per la comprova

- **in caso di servizi resi a favore di pubbliche amministrazioni:** dichiarazione effettuata dalla Pubblica Amministrazione relativa all'esecuzione del servizio assicurativo, con indicazione del periodo annuo di

copertura o la produzione di copia fotostatica del frontespizio della specifica polizza di assicurazione sottoscritta dal Contraente;

- **in caso di servizi resi a favore aziende private:** dovrà essere presentata copia del contratto/polizza ovvero atto/documento/certificato di avvenuta esecuzione a regolare d'arte del servizio rilasciato dal committente privato ovvero idonea documentazione atta a dimostrare il possesso del requisito in copia conforme.

4.1 Indicazioni in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete, GEIE (concorrenti in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del c.c.)

È consentita la partecipazione in coassicurazione, ex art. 1911 c.c.

- I requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché il requisito di cui al **punto A)** devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate **o in coassicurazione** o GEIE che partecipano alla gara – da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il **60%** del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio (lotto) pari ad almeno il **20%**.

- I requisiti di cui al **punto B)** relativi alla **raccolta totale premi** nel ramo danni dovranno essere posseduti dalla Delegataria nella misura minima del 60% mentre da ciascuna coassicuratrice, nella misura minima del 20%; i requisiti relativi ai servizi analoghi a quelli posti a base di gara per il lotto cui si partecipa di cui al **punto C)** devono essere posseduti dalla sola Impresa Delegataria (o da quella indicata come tale).

In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinario, per soddisfare il possesso del requisito di cui al **punto B)** è ammessa la cumulabilità dei requisiti posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata, fermo restando che la mandataria dovrà possedere il requisito **nella misura minima del 60% mentre ciascuna Mandante, nella misura minima del 20%.**

Per soddisfare il possesso del requisito di cui al **punto C)** non è ammessa la cumulabilità dei requisiti posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata, infatti il requisito deve devono essere posseduto dalla sola Capogruppo Mandataria (o da quella indicata come tale).

4.2 Quota di partecipazione - Quota di esecuzione

Non è richiesta la corrispondenza fra requisiti di qualificazione da una parte e la quota di partecipazione/esecuzione dall'altra, fermo restando che al fine di garantire l'affidabilità dell'operatore economico, si richiede che a Compagnia Mandataria dovrà ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara una quota del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 50% (e comunque in quota maggioritaria) del rischio oggetto di gara (lotto), mentre le singole Mandanti dovranno avere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota pari ad almeno il 10%.

4.3 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I requisiti di cui all'art. 80 del Codice e il requisito di cui al **punto A)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti B) e C), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

4.4 Altre indicazioni

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

4.5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avverrà ai sensi dell'art. 81, comma 2 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Le verifiche in ogni caso saranno effettuate in base a quanto previsto agli articoli 81, 85 e 86 del Codice.

Tutti gli operatori economici che partecipano alla gara devono allegare il proprio PASSOE ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e successive modificazioni (deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016), rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS.

La presentazione di un PASSOE non conforme ai sensi della suddetta deliberazione o l'omessa presentazione del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione; trattandosi di elemento esigibile semplicemente sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti da parte della stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta agli enti interessati qualora il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti anche temporanei o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione delle polizze oggetto del presente appalto sarà effettuata, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, il punteggio complessivo più alto, espresso in centesimi, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, valutando sia gli aspetti tecnico-qualitativi delle offerte, sia gli aspetti economici, in base ai seguenti elementi di valutazione :

OFFERTA TECNICA	Alla miglior offerta verranno assegnati PUNTI 70 di cui: Fino ad un massimo di 60 punti base, ridotti secondo le regole riportate in caso di variazioni peggiorative delle condizioni di copertura richieste dal capitolato (l'accettazione integrale comporterà l'assegnazione dell'intero punteggio di 60 punti); Fino ad un massimo di ulteriori 10 punti per migliorie, in caso di variazioni migliorative);
OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTI 30
TOTALE	MAX PUNTI 100

Il tutto come specificato come segue.

In generale, non sono ammesse, a pena di esclusione, varianti peggiorative tali da snaturare e/o svuotare e/o pregiudicare e/o squilibrare il progetto di servizio assicurativo che la Stazione appaltante intende acquisire, ovvero che spostino nella sostanza sull'Assicurato/Contraente le conseguenze economiche del verificarsi degli eventi dannosi previsti in Capitolato, ovvero che spostino la soglia di intervento della garanzia ad un livello o a condizioni tali da rendere presumibilmente antieconomica la stipulazione stessa della polizza.

Tale circostanza di inammissibilità può riguardare anche una sola variante peggiorativa, ritenuta di per sé inaccettabile dalla Commissione giudicatrice.

In particolare, non è ammessa, a pena di esclusione la presentazione di schemi contrattuali alternativi o l'utilizzo o richiamo di essi, o loro parti, ai fini della presentazione di varianti.

Criteri per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica

All'offerta tecnica che non presenti alcuna variante rispetto al Capitolato - il che comporta l'accettazione incondizionata da parte della Compagnia concorrente del Capitolato elaborato dalla Stazione appaltante - verrà assegnato il "punteggio tecnico base" di 60 punti.

In relazione a ciascuna variante migliorativa e/o peggiorativa proposta dalla Compagnia concorrente, ogni Commissario attribuirà un punteggio correttivo premiante o penalizzante, ovvero positivo o negativo, rispetto al suddetto "punteggio tecnico base", commisurato al gradimento della variante esaminata, tenendo conto della specificità dei rischi oggetto dell'attività assicurata, in relazione alla potenziale esposizione ai medesimi rischi, per entità o frequenza, nonché per la maggiore o minore utilità delle clausole inerenti l'operatività gestionale della polizza.

Il giudizio della Commissione, per ogni variante esaminata, deriverà dalla media aritmetica, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei punteggi correttivi attribuiti da ciascun Commissario.

In particolare, ai fini dell'attribuzione dei **punteggi correttivi penalizzanti/premianti** i Commissari terranno principalmente conto dei seguenti aspetti:

Elementi costitutivi il capitolato tecnico:

- Condizioni di garanzia;
- Esclusioni;
- Franchigie;
- Limiti di indennizzo;
- Modalità di gestione del contratto;

Per la valutazione delle offerte la commissione, ai fini dell'attribuzione dei **punteggi correttivi penalizzanti/premianti** terrà inoltre conto dell'entità e della frequenza di danno dei sinistri il cui indennizzo/risarcimento verrebbe ridotto/annullato dalla variante stessa, secondo la tabella sotto riportata:

ENTITÀ	
Scarsa	Danno di entità ipotizzabile inferiore ad € 5.000,00
Apprezzabile	Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 5.000,00 ed inferiore ad € 50.000,00
Mediamente rilevante	Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 50.000,00 ed inferiore ad € 250.000,00
Rilevante	Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 250.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00
Catastrofale	Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 1.000.000,00

FREQUENZA	
Raro/infrequente	Evento che ha probabilità di verificarsi molto scarsa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura <= ad 1 caso per annualità assicurativa.
Possibile	Evento che ha probabilità di verificarsi, che in base alle statistiche sinistri degli

	ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 2 e 5 casi per annualità assicurativa.
Frequente	Evento che ha probabilità di verificarsi apprezzabile, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 6 e 15 casi per annualità assicurativa.
Molto frequente	Evento che ha probabilità di verificarsi significativa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura > di 15 casi per annualità assicurativa.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi correttivi premianti/penalizzanti, i Commissari terranno principalmente conto dei suddetti medesimi aspetti, ma nella loro valenza contraria.

Gli aumenti e le diminuzioni rispetto al "punteggio tecnico base" sono così definiti:

Variazioni Peggiorative

Classificazione variante e descrizione - UTILITÀ	Fino a Punti
Variante ininfluente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne riduce l'efficacia o la riduce in termini trascurabili. Variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.	0
Variante lievemente penalizzante: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che però non ne annulla alcuna parte e ne riduce l'efficacia in maniera modesta. Variante che apporta modifiche lievi alle modalità di gestione del contratto, pur non modificandone sostanzialmente l'operatività.	-2,50
Variante moderatamente penalizzante: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, pur non annullandone alcuna parte ma riducendone l'efficacia in maniera sensibile. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, pur non incrementando gli oneri a carico della contraente.	-5,00

Variazioni Migliorative:

Classificazione variante e descrizione - UTILITÀ	Fino a Punti
Variante ininfluente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne migliora l'efficacia. Variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.	0
Variante lievemente migliorativa: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che però non ne migliora alcuna parte e ne migliora l'efficacia in maniera modesta. Variante che apporta modifiche lievi alle modalità di gestione del contratto, pur non modificandone sostanzialmente l'operatività.	1
Variante moderatamente migliorativa: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, pur non incrementando gli oneri a carico della contraente.	2,5
Variante mediamente migliorativa: variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, migliorandone l'efficacia in maniera sostanziale. Variante che apporta modifiche apprezzabili miglioramenti alle modalità di gestione del contratto rispetto a quanto previsto nel capitolato.	3,5
Variante molto migliorativa: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, migliorandone drasticamente gli effetti e/o l'efficacia. Variante che apporta modifiche sostanziali alle modalità di gestione	5

del contratto, con notevoli migliorie rispetto a quanto previsto nel capitolato.	
--	--

Criteri per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta economica

I 30 punti saranno attribuiti all'offerta con prezzo più basso; alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula matematica:

$$P_{(a)} = 30 \times \left(\frac{R_{\min}}{R_{(a)}} \right)^\alpha$$

dove:

$P_{(a)}$ = punteggio attribuito al concorrente (a)

$R_{(a)}$ = valore offerto dal concorrente (a) (premio annuo lordo richiesto dal concorrente)

30 = punteggio economico massimo assegnabile

R_{\min} = valore dell'offerta più conveniente (premio annuo lordo più basso)

$\alpha = 5$

Si precisa che la classificazione delle offerte verrà effettuata prendendo in considerazione il premio lordo annuo così come indicato nella scheda di offerta economica.

Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo delle prime due cifre decimali, arrotondate all'unità superiore per cifre pari o superiore a 5.

In caso di una sola offerta vengono assegnati 30 punti per l'offerta economica

6. DIVIETI

È sempre vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, pena di annullamento dell'aggiudicazione o di nullità del contratto, ai sensi dell'art. 48 comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 9 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti/in coassicurazione, rispetto a quella risultante dall'impegno contenuto nell'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica, a pena di annullamento dell'aggiudicazione o di nullità del contratto, nonché di esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o in consorzio/in coassicurazione, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative all'appalto in oggetto, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo.

È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario/in coassicurazione di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ovvero di partecipare alla gara in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o in coassicurazione .

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. Il consorziato designato ad eseguire il lavoro deve essere già associato al consorzio alla data della gara e deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta. In caso di violazione di uno

di detti divieti, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; si applica l'art. 353 del codice penale. Qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in **concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto relativo a ciascun lotto.

In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Ai fini del subappalto, il soggetto partecipante dovrà indicare nel **DGUE i servizi che intende subappaltare e anche la denominazione dei subappaltatori proposti ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice (Parte II sez. D)**; l'omessa dichiarazione della terna - l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre -

l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara, non costituisce motivo di esclusione, ma comporta, per il concorrente, la mera impossibilità di avvalersi del subappalto. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori saranno verificati ai sensi dell'art. 80 del Codice ai fini dell'aggiudicazione definitiva; il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà altresì presentare apposita **richiesta di subappalto** all'Amministrazione Comunale.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Resta fermo che, ai sensi dell'art.105, comma 4 lett. a) del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice (si rinvia al Paragrafo 11 della nota illustrativa al bando tipo n. 1/2017).

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria (si rinvia al Paragrafo 11 della nota illustrativa al bando tipo n. 1/2017).

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. OFFERTA E DOCUMENTAZIONE

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire mediante raccomandata del servizio postale entro e non oltre le ore **12,00** del giorno **15/11/2018 a pena di esclusione**, al seguente indirizzo:

COMUNE di Russi – Ufficio Protocollo
Piazza Farini, 1 48026 Russi (RA)

un plico sigillato che dovrà riportare la seguente dicitura: **“OFFERTA PER – SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE – scadenza offerta 15/11/2018 ore 12.00 – NON APRIRE”** oltre alla ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, PEC del concorrente per le relative comunicazioni; **sul plico deve essere indicato inoltre chiaramente per quale/i lotto/i si intende partecipare, indicando anche il CIG di riferimento.**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

I concorrenti, purché in possesso dei requisiti, possono presentare offerte per tutti lotti.
Non ci sono limiti al numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

La mancata sigillatura del plico delle buste (si veda oltre), nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere) il plico. Tale consegna dovrà essere effettuata esclusivamente, **pena l'esclusione dalla gara**, presso l'ufficio Protocollo (Residenza municipale - Piazza Piazza Farini n. 1 – secondo piano) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, il martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano), del giorno e ora di recapito dei plichi farà fede **esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell'Ufficio Protocollo.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione entro il suddetto termine perentorio.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Detto plico dovrà contenere n. 3 buste sigillate recanti l'intestazione del mittente :

Busta A – Documentazione Amministrativa

Busta B – Offerta Tecnica

Busta C – Offerta economica

I contenuti delle buste “A”, “B”, “C” sono di seguito specificati.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso) .

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Si precisa che l'utilizzo dei fac-simili (di seguito citati), non è obbligatorio a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali fac-simili nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare.

Busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (indicazione valida per tutti i lotti): deve contenere:

1) la domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica (da presentare preferibilmente tramite il Mod. 1 in bollo e il DGUE-Mod. 2 elettronico su supporto informatico o analogico/cartaceo, fac-simili allegati al presente disciplinare), sottoscritta (entrambi i documenti) dal legale rappresentante dell'impresa e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

La suddetta domanda **(costituita dal Mod. 1 e Mod. 2)** è da presentare da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, dai concorrenti in coassicurazione e dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice), **nella quale il legale rappresentante dichiara quanto segue:**

N.B.: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti** la domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica deve essere sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Per le modalità di sottoscrizione relative alle aggregazioni di imprese di rete si rimanda a quanto previsto dal punto 15.1 del bando tipo n. 1/2017.

Informazioni operatore economico:

1.1) Compilare DGUE con le informazioni richieste dalla Parte II sez. A – B - D, con esclusione delle parti barrate e Mod.1 – punti 1, 2 e 3: i dati identificativi dell'operatore economico, forma della partecipazione, rappresentanti.

Motivi di esclusione:

1.2) (DGUE compilare con le informazioni richieste dalla Parte III sez. A, B, C, D – Mod. 1 punti 5 – 6 - 7): di non trovarsi nelle condizioni di cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 lettere a) – b) - b) bis - c) - d) - e) - f) - g), commi 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del Codice, né in altri motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente compreso quello di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.lgs n. 165/2001 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate) **ed in specifico:**

- a.** che a carico dei soggetti di cui all'**art. 80, comma 3**, del Codice non sussistono i motivi di esclusione di cui all'**art. 80, comma 1, del Codice**. L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del cod. pen. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è **necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del DGUE**, per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione;
- b.** che con riferimento ai soggetti indicati sempre al comma 3 dell'art. 80 del Codice non sussistono cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis e 92 commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (**art. 80, comma 2, del Codice**);
- c.** che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti (**art. 80, comma 4, del Codice**);
- d.** di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del Codice (**art. 80, comma 5, lett. a**);
- d.1.** che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o che nei suoi riguardi non sia un corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 e specificato nel seguito del presente paragrafo;
- d.2.** di non aver commesso **gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità**. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione (anche stipulati con altre amministrazioni) che ne hanno causato: la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio e/o la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni (quali l'applicazione di penali o l'escussione di garanzie ai sensi dell'art. 103 e 104 del Codice); il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (**art. 80, comma 5, lett. c**). **Trova applicazione la Linea Guida n. 6 del 16.11.2016** recante "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice";
- e.** di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di **conflitto di interesse** ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (**art. 80, comma 5, lett. d**);
- f.** di non determinare con la propria partecipazione alla gara una **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice (**art. 80, comma 5, lett. e**);
- f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti dei subappalti (si rammenta che il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico);
- g.** di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il **divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**art. 80, comma 5, lett. f**);
- h.** che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (**art. 80, comma 5, lett. g**);

- i. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (**art. 80, comma 5, lett. h**));
- j. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (**art. 80, comma 5, lett. i**));
- k. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'**art. 80, comma 5, lettera l**) del Codice;
- l. ai sensi e per gli effetti di cui all'**art. 80, comma 5, lettera m**) del Codice se si trova o meno, rispetto ad altro concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- m. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (**art. 80, comma 12, del Codice**).
- n. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'**art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165** (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego).

(Eventuale)

L'operatore economico che **incurra in una o più delle condizioni di cui al comma 1 e/o 5 del citato art. 80 del Codice**, dovrà presentare la documentazione o comunque dovrà fornire tutte le informazioni utili e necessarie alla stazione appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 7 e 10 del Codice.

In particolare **in caso di condanna** dovranno essere riportati: gli estremi dell'atto; i dati identificativi della persona condannata; la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett da a) a g); la durata della pena, nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervento risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati.

Inoltre, nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervento risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti.

Le dichiarazioni del legale rappresentante rese con il **DGUE**, Parte III^ Sezione A, di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali), come integrate con il **Mod. 1 punti 5 e 6**, devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice così come esplicitati nel **Comunicato del Presidente ANAC del 8 Novembre 2017 e nel paragrafo 17 delle nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2017.**

Le suddette dichiarazioni devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice, come sopra specificati, **cessati** dalla carica (**Mod. 1 punto 6**) nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette dichiarazioni devono riferirsi ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (**Mod. 1 punto 7**).

Le suddette dichiarazioni (motivi legati a condanne penali) possono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice.

N.B.: ove il dichiarante non ritenga di dover prestare la dichiarazione anche per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice essi dovranno presentare dichiarazione utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante parte integrante del Mod. 1).

(Eventuale)

Nei casi di cui all'art 110 comma 3 e/o 5 del Codice:

A) nel caso di cui all'art. 110 comma 3 del Codice, il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero il legale rappresentante dell'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];

A) il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero il legale rappresentante dell'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art 110 comma 5 del Codice;

oppure

B) nel caso di cui all'art 110 comma 5 del Codice dovrà essere allegata:

a) dichiarazione con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

b) dichiarazione redatta utilizzando il DGUE dall'impresa ausiliaria con la quale attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

c) dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art 80 comma 5 del Codice;

d) dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art 45 del Codice;

e) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art 80 comma 5 del Codice.

In relazione al subappalto (eventuale) - paragrafo 8 del presente disciplinare:

1.3) Compilare DGUE Parte II sez. D);

Il subappaltatore dovrà inoltre presentare:

- **un proprio DGUE** (compilando la Parte II sez. A e B, la Parte III (sezioni A, C e D), la Parte IV ove pertinente e la parte VI) e il Mod. 3;

- **il proprio PASSOE.**

In relazione all'avvalimento (eventuale) – paragrafo 9 del presente disciplinare:

1.3bis) Compilare DGUE Parte II sez. C

Inoltre l'impresa ausiliaria deve presentare:

- **un proprio DGUE** (compilando la Parte II sezioni A e B, la Parte III, la Parte IV ove pertinente e la Parte VI) e **il Mod. 3;**

- **dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice** attestante che l'impresa **si obbliga verso** il Concorrente e Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie e dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;

- **dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice** attestante che l'impresa **non partecipa alla gara** in proprio o associata o consorziata o altra impresa;

- **il contratto di avvalimento in originale o copia autentica**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto;

- **il proprio PASSOE.**

Per le dichiarazioni relative ai requisiti di idoneità professionale richieste al paragrafo 4 punto A del presente disciplinare:

1.4) Compilare DGUE con le informazioni richieste dalla Parte IV sez. A e (Mod. 1 punto 4):

- **punto A.1 del paragrafo 4 del presente disciplinare (DGUE Parte IV sez. A n. 1):** dichiarazione sostitutiva di iscrizione negli albi/registri come indicati **al suddetto punto A.1**
- **punto A.1 del paragrafo 4 del presente disciplinare (Mod. 1 punto 4):** (solo per le cooperative) attestazione di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative;
- **punti A.2 - A3 del paragrafo 4 del presente disciplinare (DGUE Parte IV sez. A n. 2):** indicazione estremi autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga come indicato **ai suddetti punto A.2 - A3.**

Per le dichiarazioni relative ai requisiti capacità economica - finanziaria e tecnica richiesti al paragrafo 4 punto B del presente disciplinare:

1.5) Compilare DGUE con le informazioni richieste dalla Parte IV sez. B n. 6.

Per le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al paragrafo 4 punto C del presente disciplinare:

1.6) Compilare DGUE con le informazioni richieste dalla Parte IV sez. C n. 1b.

Esplicitare l'elenco dei servizi svolti analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui si presenta offerta, con indicazione dei rispettivi importi, date di stipula, durata delle coperture e destinatari.
Se lo spazio del DGUE non è sufficiente è possibile allegare fogli aggiuntivi.

Dichiarazioni finali DGUE

1.7) Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti della Parte VI del DGUE.

Altre dichiarazioni:

(per tutte le seguenti dichiarazioni compilare il Mod. 1 punti da 8 a 21)

1.8) di dichiarare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali nessuna esclusa e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta.

1.9) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara e negli atti da esso richiamati, nella documentazione di gara, in tutti gli elaborati progettuali, nonché le eventuali risposte fornite dalla Stazione Appaltante con riferimento alla presente procedura e, comunque, di accettare tutte le disposizioni che riguardano la fase esecutiva del contratto;

1.10) di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione delle lavorazioni, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

1.11) di assumere gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

1.12) di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.;

1.13) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario possono essere inoltrate dalla Stazione Appaltante con **Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione;**

1.14) (eventuale) di essere in possesso dei requisiti richiesti per le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice (indicare quali);

1.15) (eventuale) dichiara che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fidejussione risulta, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del TUB;

1.16) di aver preso conoscenza ed accettare il **Codice di comportamento del Comune di Russi reperibile <http://comuneRussi.it/comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione.html>, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;**

1.17) dichiarazione relativa **all'accesso agli atti**;

1.18) che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

1.19) di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna in via d'urgenza nelle more della stipulazione del contratto;

1.20) di aver verificato la presenza di chiarimenti, risposte a quesiti o rettifiche ai documenti di gara pubblicati sul sito Comune e di averne preso piena conoscenza;

1.21) (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

2) Le imprese consorziate per le quali il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice ha dichiarato di partecipare alla gara devono presentare la dichiarazione sostitutiva unica **(da presentare preferibilmente tramite il Mod.3 e il DGUE-Mod. 2, fac-simili allegati al presente disciplinare)**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Si rinvia per quanto non previsto nel presente punto al precedente punto 1.2.

3) Garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice costituita a favore del Comune di Russi, pari al 2% dell'importo a base d'asta dei lotti per cui si presenta offerta (una garanzia per ciascun lotto) da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria **copre** la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia provvisoria copre inoltre la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia può essere costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico bancario presso il **Tesoriere Comunale TESORERIA COMUNE DI RUSSI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.p.A - SEDE DI RAVENNA Piazza Garibaldi, 6 - RAVENNA IBAN: IT82 P 06270 13199 T20990000901 SWIFT: CRRAIT2RXXX Sportelli sul territorio: FILIALE DI RUSSI Indirizzo: Corso L.C. Farini, 60 o in assegni circolari.**

c) con fideiussione, che a scelta del concorrente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/93, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

2. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
3. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
4. http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

5. http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

Il concorrente che costituisca la garanzia provvisoria **nei termini indicati ai precedenti punti a) e b)** che precedono deve inserire nella documentazione amministrativa, ricevuta della tesoreria o dell'azienda autorizzata recante gli estremi della garanzia provvisoria costituita e la relativa causale.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa **deve avere i seguenti requisiti:**

- deve essere conforme, allo schema tipo 1.1 approvato con il **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31**, debitamente compilata e sottoscritta dall'Istituto garante e dovrà contenere le seguenti disposizioni:
- deve avere una scadenza non anteriore a **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- deve contenere la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del c.c.
- deve essere corredata, dall'impegno di un garante (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare all'impresa partecipante, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva nei modi di legge (la presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).

Anche la cauzione provvisoria costituita in contanti o mediante bonifico bancario deve essere corredata dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi di legge al concorrente se aggiudicatario.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- c. in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d. documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- e. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia provvisoria (e della cauzione definitiva – si veda oltre) è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate. Si precisa che il cumulo delle riduzioni previste dalla disposizione citata si ritiene debba essere calcolato come segue: il concorrente che possiede due o più certificazioni di cui al predetto art. 93 comma 7, deve applicare la riduzione successiva alla prima sull'importo derivante dalla prima riduzione e non procedendo ad una singola riduzione derivante dalla somma delle percentuali alle quali ha diritto in relazione alle certificazioni possedute.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- o in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- o in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria **deve essere intestata a tutti gli operatori economici** del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario/in coassicurazione o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria **verrà svincolata**, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

4) in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti/in coassicurazione, già costituito, devono essere allegate:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e la misura % di partecipazione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati, nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare

5) in caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, devono essere allegate:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e la misura % di partecipazione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati, nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare

6) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari/in coassicurazione o GEIE non ancora costituiti (compilare anche modulo allegato al mod. 1):

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria/delegataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati in coassicurazione e la misura % di partecipazione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati, nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare

7) in caso di intervento di procuratore, avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura, va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e **copia conforme all'originale della relativa procura**. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

8) Ricevuta pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 per il lotto 2 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" .

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

9) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente (relativo a ciascun lotto); in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

10) in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete deve essere allegata la documentazione prevista dal paragrafo 15.3.2 del tipo ANAC n. 1/2017.

11) Eventuale: al fine di velocizzare la tempistica della gara, si invita/no la/e ditta/e concorrente/i a presentare nella BUSTA A) anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità professionale, economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui sopra. Si precisa che il mancato inserimento nel plico di detta documentazione comprovante non è causa di esclusione.

Busta B) OFFERTA TECNICA (indicare i lotti per i quali si presenta offerta) : deve contenere, **a pena di esclusione:**

una busta per ogni singolo lotto per cui si partecipa, debitamente sigillata, recante all'esterno il numero del lotto cui si riferisce e contenente per ciascun lotto:

- l'offerta tecnica relativa al lotto medesimo, redatta preferibilmente ed alternativamente in modo conforme ai fac-simili **allegati** sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa offerente;

Busta C) OFFERTA ECONOMICA (indicare i lotti per i quali si presenta offerta): deve contenere **a pena di esclusione:**

una busta per ogni singolo lotto per cui si partecipa, debitamente sigillata, recante all'esterno il nominativo del concorrente, il numero del lotto cui si riferisce contenente e contenente per ciascun lotto:

- l'**offerta economica** relativa al lotto medesimo, redatta preferibilmente ed alternativamente in modo conforme ai fac-simili **allegati**, in bollo (marca da € 16,00), sottoscritta, **a pena di esclusione** dal legale rappresentante dell'impresa offerente.

In caso di discordanza tra gli importi indicati in lettere e quelli indicati in cifre, sarà ritenuto valido il premio indicato in lettere.

In caso di discordanza tra i premi parziali offerti e complessivo prevale il premio annuo complessivo lordo.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta non dovrà presentare cancellature o abrasioni; eventuali correzioni saranno ritenute valide solo se espressamente confermate e sottoscritte.

Nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

I raggruppamenti non ancora costituiti devono presentare congiuntamente l'offerta economica e l'offerta tecnica che devono essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti dei soggetti del costituendo raggruppamento consorzio ordinario o in coassicurazione a **pena di esclusione**.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa**

di esclusione, ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto dal concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto (sul punto si rinvia al paragrafo 16 della nota illustrativa al Bando tipo ANAC n. 1/2017).

Si procederà all'esclusione dalla gara nell'ipotesi in cui l'offerta tecnica e l'offerta economica non siano contenute ciascuna in un'apposita busta sigillata nei modi predetti.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Amministrazione assegnerà al concorrente **un termine di 5 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere (il mancato o tardivo adempimento entro il termine di **5 giorni** dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante **costituisce causa di esclusione**).

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando **un ulteriore termine di 5 giorni** (il mancato, inesatto o tardivo adempimento entro il termine di **5 giorni** dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante **costituisce causa di esclusione**).

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. ACCESSO

La stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A".

Pertanto, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all'interno delle suddette buste "A" documenti o dati "sensibili" e meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare tali circostanze fornendone adeguata e dettagliata motivazione, da allegare alla domanda di partecipazione. In mancanza di tali

specifiche ed analitiche indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la diffusione dei dati e documenti prodotti all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

Al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art 53 comma 5 lett a) del Codice, **al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica (ed eventualmente economica) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. Ai sensi della sentenza del CdS n. 3431 del 28.08.2016, l'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscano i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga una istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica (ed eventualmente economica) che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

13. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Per quanto riguarda i criteri di scelta per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrice e le modalità di svolgimento dei lavori di detta commissione si rimanda all'art. 13 del Regolamento dei Contratti del Comune di Russi approvato con delibera Consiglio Comunale n. 39 /2011 modificato con delibera del Consiglio Comunale n.87 del 29/11/2011.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti è pubblicata ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, prima dell'apertura della prima seduta pubblica, sul "Profilo del committente" della Centrale Unica di Committenza e sul "Profilo del committente" del Comune di Russi: si vedano indirizzi indicati al punto 23 del presente disciplinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della stazione appaltante senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate dal Presidente della Commissione ai concorrenti a mezzo Pec almeno 48 ore prima della data fissata.

All'apertura dei plichi sono ammessi a partecipare tutti i soggetti interessati. I legali rappresentanti degli offerenti o altri soggetti muniti di delega o procura saranno autorizzati a richiedere la verbalizzazione in sede di gara di eventuali dichiarazioni.

L'Amministrazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro nonché di verificare la legittimità delle operazioni di gara e di approvarne le risultanze.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi: conservazione in un armadio chiuso a chiave.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22

Tutte le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del Codice fino alla fase di aggiudicazione definitiva sono di competenza del Responsabile della CUC.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza. Qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle

esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui si fonda la valutazione dell'offerta di gara.

La gara avrà luogo presso la Residenza Municipale a Russi il giorno **16/11/2018** alle ore **10.00**, in seduta pubblica.

In tale data R.U.P. con il supporto di un dipendente del Comune di Russi provvede a verificare il corretto invio e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata in base a quanto previsto dal disciplinare; il R.U.P., sempre nella prima seduta pubblica acquisisce anche le dichiarazioni di inesistenza di causa di incompatibilità dei componenti della commissione ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice.

Il R.U.P., a seguito delle predette verifiche:

- eventualmente propone di attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- propone di adottare il provvedimento che determini le eventuali esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;

A seguito della proposta del R.U.P., i provvedimenti conseguenti sono adottati dal Responsabile della CUC.

Successivamente, **a seguito dell'ultimazione della fase di ammissione**, sempre in seduta pubblica, la commissione giudicatrice, ricevuti i plichi dal R.U.P., procede all'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi al fine di verificare la documentazione richiesta.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a proporre tempestivamente al Responsabile della CUC i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

A seguito della proposta della commissione, i provvedimenti conseguenti sono adottati dal Responsabile della CUC che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame della documentazione contenuta nella "Busta B – OFFERTA TECNICA", ed assegnerà i punteggi tecnici (relativi a ciascun lotto) in base a quanto previsto nel presente disciplinare.

In seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi tecnici attribuiti (relativi a ciascun lotto) e procederà all'apertura della "Busta C - OFFERTA ECONOMICA", e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta la Commissione procede ad attribuire i punteggi alle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla formazione della graduatoria e la comunica al R.U.P. che formula alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione.

In considerazione della oggettiva difficoltà alla valutazione della anomalia dell'offerta in sede di gara per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi, **la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere con**

la verifica della anomalia (secondo il procedimento di seguito explicitato) anche qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice.

Procedimento di verifica di anomalia delle offerte

Il R.U.P. avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, attivando la seguente procedura:

- si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del R.U.P. procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

- si richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle giustificazioni;

- il R.U.P., con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'anomalia dell'offerta chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a **5 giorni** dalla richiesta per la presentazione delle stesse;

Il R.U.P. propone l'esclusione:

- qualora l'offerente non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;

- ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel loro complesso, inaffidabili.

A seguito della proposta del R.U.P., i provvedimenti conseguenti sono adottati dal Responsabile della CUC.

La stazione appaltante comunica via PEC le risultanze del procedimento di verifica dell'anomalia agli altri concorrenti.

Consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15, ultimo periodo, del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida, viene considerata coincidere con l'**adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva** da parte del competente Dirigente. Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione, determinerà necessariamente un ricalcolo delle riparametrazioni dei punteggi attribuiti in base ai criteri di valutazione di natura qualitativa ed un ricalcolo dei punteggi per i criteri di natura quantitativa e la conseguente formazione di una nuova graduatoria. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire dopo l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva non comporteranno nessun ricalcolo nei termini predetti.

14. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione (per singolo lotto) ai sensi dell'art 95 comma 12 del Codice se **nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una **sola offerta valida (per singolo lotto)**, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Il concorrente resta vincolato con la propria **offerta per 180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di **produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.** Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La stazione appaltante verificherà, i requisiti in capo all'aggiudicatario (per singolo lotto).

Nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica requisiti previsti per la partecipazione e **di quanto dichiarato in sede di offerta** dal soggetto collocatosi **al primo posto** della graduatoria provvisoria di aggiudicazione, sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti ivi prescritti, si procederà a dichiarare l'esclusione del medesimo, alla segnalazione del fatto all'ANAC, per i provvedimenti di cui all'articolo 80 comma 12 del Codice, nonché all'incameramento della cauzione provvisoria.

In tale ipotesi l'Amministrazione aggiudicherà l'appalto al soggetto collocatosi successivamente nella graduatoria provvisoria, previo positivo riscontro del possesso dei medesimi requisiti.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione aggiudica l'appalto a seguito di assunzione di apposita **determinazione di aggiudicazione, da parte del Dirigente competente.**

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La comunicazione dell'aggiudicazione, ancorché sospesa nell'efficacia per la verifica dei requisiti in campo all'aggiudicatario, sarà immediatamente efficace nei confronti dei controinteressati (vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012).

15. FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO E/O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL MEDESIMO.

Il Comune di Russi, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, applica l'art. 110 del Codice. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del Codice.

16. STIPULAZIONE

Divenuta esecutiva ed efficace la Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'aggiudicazione, il Servizio Contratti provvederà a richiedere all'aggiudicatario la **garanzia definitiva** di cui all'articolo 103 del Codice, mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa del 10% dell'importo di riferimento, redatta secondo lo schema-tipo 1.2 approvato con D.M. del 12/03/2004, n. 123.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva comporta pertanto la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata ex art. 32 – comma 13 D.lgs. 50/2016, secondo le prescrizioni del dettato normativo.

La stipulazione del contratto, PER SINGOLO LOTTO, avverrà mediante la sottoscrizione della polizza e del capitolato in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.

In caso di rinuncia della impresa aggiudicatario o di mancata sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di assegnare il servizio a favore dell'offerta immediatamente seguente nella graduatoria costituita in sede di gara, e così di seguito.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti per il settore; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del Codice e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.

Titolare del trattamento è il Comune di Russi.

S'informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi al personale interno all'Ente interessato dalla procedura di gara, ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura di gara e per la stipulazione del relativo contratto.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti

18. COMUNICAZIONI E SCAMBI DI INFORMAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE E OPERATORI ECONOMICI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata della stazione appaltante **pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it** e a quello indicato dall'operatore economico all'interno della domanda di partecipazione, in mancanza, a quello rinvenuto dalla consultazione della visura della CCIAA competente.

I concorrenti, in caso di temporanee problematiche nell'utilizzo della posta elettronica certificata sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante via fax al n. 0544- 582126, mentre le eventuali modifiche dell'indirizzo PEC intervenute in sede di svolgimento della procedura di gara dovranno essere comunicate alla stazione appaltante via PEC. Diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i operatori subappaltatori indicati.

19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa, partecipando alla presente procedura di gara, si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e sue successive modifiche e integrazioni.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra Comune e ditta affidataria è competente il Foro di Ravenna. È esclusa la competenza arbitrale.

21 DOCUMENTAZIONE DI GARA – CHIARIMENTI – INFORMAZIONI VARIE

BROKER: Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale del **ARIOSTEA BROKER s.r.l.** con sede legale in 44122 Ferrara, Via Zucchini, 57/F, C.F. e P. IVA 01269980338, Iscrizione alla Sezione B del

Registro Unico degli Intermediari definito da ISVAP al n. B000014416, tel. 0532/2507711, fax 0532/2507712,

Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa, o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al 4 % dei premi imponibili per il lotto 1 RCA/CVT; per i lotti 2, 3, 4, 5 provvigioni del 10% sul premio imponibile.
N.B.: ARIOSTEA BROKER S.r.l. – Divisione Enti Pubblici, nella persona del Responsabile Vittorio Gennari, tel. 0532.2507711, cell. 338.6322090, e-mail v.gennari@ariosteabroker.it / entipubblici@ariosteabroker.it - è a disposizione delle Compagnie invitate per fornire informazioni tecniche circa i rischi da assicurare.

L'Agenzia o la Gerenza che rappresenta ai fini del presente appalto la Compagnia Assicuratrice singola, delegataria o mandataria, è obbligata a sottoscrivere apposito impegno di libera collaborazione con Ariostea Broker per la regolamentazione dei rapporti di brokeraggio, il versamento dei premi assicurativi ed i relativi compensi provvigionali.

La documentazione di gara comprende:

- Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Statistica sinistri ;
- Fac simili offerta tecnica ;
- Fac simili offerta economica .

La documentazione di gara e i fac-simili per partecipare alla presente procedura, sono messi a disposizione, per via elettronica e **a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara sulla GURI**, in accesso gratuito, illimitato e diretto sul "Profilo del committente" della Centrale Unica di Committenza e sul "Profilo del committente" del Comune di Russi:

www.comunecervia.it alla sezione "Bandi di gara e contratti";

www.comune.russi.ra.it alla sezione "Bandi di gara

Eventuali richieste di **CHIARIMENTI** (esclusivamente in lingua italiana) potranno essere formulati esclusivamente all'indirizzo PEC: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it **c.a. Dott.ssa Piera Ghirardini**. Le richieste dovranno avere il seguente oggetto: "**Quesiti gara Servizi assicurativi dell'Ente** ", e potranno essere inviate **entro e non oltre il 07/11/2018**. Le risposte, presentate in tempo utile, ove riscontrate di interesse generale, saranno pubblicate sul "Profilo del committente" agli indirizzi sopra specificati in forma anonima, **fino a 6 giorni prima della ricezione delle offerte**. Le ditte sono invitate a controllare l'eventuale pubblicazione sul sito indicato.

Le risposte ai quesiti sono sottoscritte dal Responsabile della CUC su proposta del R.U.P.

Si invitano conseguentemente i potenziali concorrenti a consultare periodicamente il profilo del committente per prendere conoscenza dei chiarimenti e/o eventuali informazioni in merito alla presente procedura pubblicate dalla stazione appaltante.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Organo giurisdizionale competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna. Termine di impugnazione ai sensi dell'articolo 120 del D.lgs. n. 104/2010.

Per informazioni sul bando di gara: Area Affari Generali: 0544587608 587631

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n.51/2016 è: la Dott.ssa Piera Ghirardini Responsabile Area Affari Generali.

N.B. Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice e del D.M. 2 Dicembre 2016 (G.U. 25/01/2017 n. 20) l'aggiudicataria, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, è obbligata a **rimborsare le spese** relative alle **pubblicazioni** del bando e dell'avviso di aggiudicazione **sulla GURI e sui quotidiani** che vengono

stimati, in via presuntiva a circa € **4.000,00**, ma che potranno essere quantificate precisamente solo successivamente.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Bando presentato alla GUCE in data: 11/10/2018 .

Bando pubblicato sulla GURI in data: 17/10/2018 .

Bando pubblicato sul profilo del committente della stazione appaltante in data 17/10/2018.

Si allega:

- 1) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica;
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazione sostitutiva imprese consorziate – ausiliarie;
- 4) Fac simile offerta tecnica;
- 5) Fac simile offerta economica;

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dott. Alfonso Pisacane
Documento firmato digitalmente

F:\AFFARI GENERALI\GARA ASSICURAZIONI\documenti gara\Disciplinare di gara Russi definiti-5.doc